

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/357 DELLA COMMISSIONE**del 28 febbraio 2017****concernente la non approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la ISK Biosciences Europe N.V. ha presentato all'Austria, il 19 dicembre 2013, una domanda di approvazione della sostanza attiva cyclaniliprole.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 17 gennaio 2014 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Gli effetti della sostanza attiva in oggetto sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per gli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 1° aprile 2015.
- (4) Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 6 aprile 2016 quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva cyclaniliprole ⁽²⁾ come antiparassitario.
- (5) Con lettera del 28 settembre 2016, la ISK Biosciences Europe N.V. ha ritirato la sua domanda di approvazione del cyclaniliprole. Dato quindi il ritiro della domanda, non è opportuno approvare la sostanza attiva cyclaniliprole a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (6) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al cyclaniliprole a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Non approvazione della sostanza attiva**

La sostanza attiva cyclaniliprole non è approvata.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ EFSA Journal 2016;14(4):4452. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
